

XXXIII SEDUTA (Antimeridiana)

MARTEDI 21 NOVEMBRE 1967

Presidenza del Presidente LANZA
indi
del Vice Presidente GIUMMARRA

INDICE

	Pag.
Disegno di legge:	
«Provvedimenti in favore dei comuni siciliani» (31-78-79) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	643, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666 667, 668, 669, 670
CARDILLO	647, 655
MARRARO	646, 654, 663, 665
MURATORE, Assessore agli enti locali	646
LA DUCA	648
SARDO, Assessore all'agricoltura e foreste	648, 649
FASINO	648, 649, 659
DE PASQUALE	648, 653, 657
MARILLI	650, 651
LOMBARDO	650, 669
BONFIGLIO, Assessore ai lavori pubblici	650, 651, 653, 654 657, 658, 659, 660, 661, 666, 668
MUCCIOLI, Presidente della Commissione e re- latore	650, 651, 654, 655, 657, 658, 659, 661, 662, 666
FRANCHINA	653, 661, 666, 667
LENTINI	654, 655, 659, 664, 665
CORALLO	655, 661, 663, 668
SALLICANO	656, 661, 670
CAROLLO, Presidente della Regione	656, 658
OCCHIPINTI	663
BOSCO	665, 666
DATO	668
LO MAGRO	667, 668
(Votazione per scrutinio segreto)	657
(Risultato della votazione)	658, 669
Ordine del giorno (Inversione):	
PRESIDENTE	643

La seduta è aperta alle ore 9,55.

DI MARTINO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, propongo di passare alla trattazione del II punto dell'ordine del giorno: Seguito della discussione del disegno di legge: «Provvidenze in favore dei comuni siciliani» (nn. 31-78-79).

Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti la proposta.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Seguito della discussione del disegno di legge: «Provvidenze in favore dei Comuni siciliani» (31-78-79).

PRESIDENTE. Si procede, pertanto, al seguito della discussione del disegno di legge: «Provvidenze in favore dei comuni siciliani» (nn. 31-78-79). Ricordo che nella precedente seduta è stata chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito i componenti la quinta Commissione a prendere posto al banco delle commissioni.

Invito il deputato segretario a dare lettura degli emendamenti finora presentati.

DI MARTINO, segretario: da parte del Governo:

sostituire l'intitolazione della legge con la seguente: « Provvidenze in favore dei Comuni siciliani, ed intervento straordinario in favore dei comuni colpiti dal sisma dell'ottobre-novembre 1967 »;

prima dell'articolo 1 inserire: « Capo I »;

all'articolo 1:

al primo comma sostituire: «32» con: «30»;

sostituire la lettera f) con: « costruzione e sistemazione delle vie urbane, dei servizi del sottosuolo e dei servizi igienici in genere »;

sostituire la lettera g) con: « costruzione e sistemazione di strade esterne agli abitati »;

sopprimere l'intero contenuto della lettera h);

aggiungere il seguente comma:

« E' altresì autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità indicate nel successivo Capo II »;

all'articolo 2:

dopo le parole: « la spesa » aggiungere le altre: « di lire 30.000 milioni »;

alla lettera g) sostituire le parole: « lire 5 mila 050 milioni » con le altre: « lire 3 mila 050 milioni »;

all'articolo 3:

al primo inciso del secondo comma, dopo la parola: « provvedono » aggiungere le altre: « di regola »;

al secondo inciso sostituire: « o » con: « e »;

al terzo comma sostituire il punto con punto e virgola ed aggiungere: « possono anche essere affidate dall'Assessore regionale ai lavori pubblici ad altri uffici o enti pubblici »;

al sesto comma sostituire le parole: « sono accreditate ai sindaci » con le altre: « sono accreditate ai comuni »;

sopprimere il quarto comma;

dopo l'articolo 5 inserire il Capo II composto dai seguenti articoli:

articolo 5 bis:

« L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla costru-

zione di alloggi per sinistrati nei comuni delle province di Messina, Enna e Palermo colpiti dai movimenti tellurici verificatisi nel mese di ottobre e nel corrente mese di novembre 1967, che saranno specificati mediante decreto del Presidente della Regione.

L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è altresì autorizzato a provvedere alla costruzione delle opere occorrenti per la creazione delle infrastrutture necessarie, fra cui le opere di fognatura, condotte ed allacciamenti idrici, impianti di illuminazione ed altre opere connesse.

Gli alloggi possono essere anche del tipo prefabbricato ».

Articolo 5 ter:

« Per le finalità previste nell'articolo precedente è autorizzata la spesa di lire 2 mila milioni di cui al precedente articolo 1.

Alla esecuzione delle opere si applicano le norme previste dalla legge regionale 29 luglio 1966, n. 21. Le funzioni delegate della citata legge all'Ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Agrigento sono attribuite ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni agli ingegneri capi dell'ufficio del Genio civile competenti per territorio »;

Articolo 5 quater:

« All'assegnazione degli alloggi provvede in ogni comune una Commissione presieduta dal Prefetto o da un suo delegato e composta dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile o da un suo delegato, dal Sindaco o da un suo delegato, dal medico provinciale o da un suo delegato, e da tre componenti eletti dal Consiglio comunale tra i suoi membri, assicurando la rappresentanza della minoranza.

Alla gestione degli alloggi ed alla cessione in proprietà si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 44 »;

prima dell'articolo 6 inserire: « Capo III »;

al primo comma dell'articolo 6, dopo le parole: « con il precedente articolo 1 » aggiungere le altre: « nonchè alla spesa prevista dall'ultimo comma dello stesso articolo ».

sostituire l'intero articolo 7 con il seguente:

« Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'attuazione della presente legge.

Con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, di concerto con il Presidente della Regione, sarà provveduto alla ripartizione in appositi articoli del fondo istituito con il precedente articolo 1, in relazione alle richieste previsionali, previste all'articolo 2, nonchè alla riassegnazione prevista al precedente articolo 2, lettera g) »;

— dall'onorevole Cardillo:

all'articolo 1 sopprimere la lettera d), la lettera m) e la lettera o);

— dagli onorevoli Nicoletti, D'Acquisto, Mattarella, Canepa, Tepedino, Fasino, Joculano, Muccioli e Bombonati:

all'articolo 2 sostituire la lettera f) con la seguente: « lire 5 mila 450 milioni fra i comuni di Catania, Messina e Palermo secondo il rapporto di popolazione »;

— dagli onorevoli Lentini, Cardillo, Grammatico, Capria e Saladino:

articolo 2:

sostituire il comma della lettera c) con il seguente: « lire 2970 milioni fra i comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti, assegnando a ciascuno di essi una somma non inferiore a lire 110 milioni »;

sostituire il comma della lettera d) con il seguente: « lire mille 400 milioni fra i comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 70.000 abitanti, assegnando a ciascuno di essi una somma non inferiore a lire 200 milioni »;

sostituire il comma della lettera e) con il seguente: « lire 2.140 milioni fra i comuni con popolazione compresa fra 70.001 e 100.000 abitanti e capoluoghi di provincia Agrigento, Caltanissetta, Enna e Ragusa, assegnando a ciascuna di essi una somma non inferiore a lire 305 milioni »;

— dagli onorevoli De Pasquale, Messina, Colajanni, La Torre, Marilli, Cagnes, La Duca e Marraro:

alla lettera g) dell'articolo 2, dopo le parole: « nelle lettere precedenti » aggiungere le altre: « Di tale somma 2.500 milioni saranno messi a disposizione dei Comuni di Mistretta, CapiZZi, Nicosia, S. Stefano di Camastra, Cerami, Reitano, Motta D'Affermo, Castel di Lucio, Pettineo, S. Marco D'Alunzio, Gangi e Petralia Soprana — colpiti dal recente terremoto — per essere utilizzati, in aggiunta

alla quota spettante, di cui al precedente articolo, per le opere di cui all'articolo 1.

I Consigli comunali dei suddetti comuni possono decidere di utilizzare la quota loro spettante ai sensi della presente lettera anche per la costruzione di alloggi economici e popolari con la procedura prevista dalla legge 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche.

La ripartizione della suddetta somma fra i predetti comuni sarà decisa dall'Assessore ai lavori pubblici, secondo l'entità dei danni subiti da ciascun comune »;

— dall'onorevole Cardillo:

all'articolo 2 aggiungere il seguente comma: « Le richieste di cui al penultimo comma dovranno essere approvate dal Consiglio comunale in seduta straordinaria; non è consentita la delibera della Giunta con i poteri del Consiglio »;

al penultimo comma dell'articolo 2 aggiungere il seguente: « Le richieste previsionali di cui al presente comma dovranno prevedere la destinazione analitica delle somme »;

— dagli onorevoli Scaturro, Marraro, La Duca, Grasso, Attardi, Carfi, Colajanni e Pantaleone:

alla lettera f) dell'articolo 2 aggiungere la seguente lettera g): « Lire 6.000 milioni in favore dei Comuni delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna da ripartirsi in aggiunta e proporzionalmente ai fondi accreditati in virtù di quanto previsto dalle precedenti lettere del presente articolo »;

— dell'onorevole Muccioli:

alla lettera e) dell'articolo 2 dopo la parola: « Enna » aggiungere l'altra: « Ragusa »;

— dagli onorevoli Marraro, La Duca, Giacalone Vito, Rindone, e De Pasquale:

sostituire il primo comma della lettera g) dell'articolo 2 con il seguente: « Lire 3 mila 050 milioni fra tutti i comuni, da destinare a finanziamenti suppletivi inerenti alla realizzazione delle opere progettate dai comuni ai sensi della presente legge »;

— dal Governo:

sostituire il terzo comma dell'articolo 6 con il seguente: « Opere viarie (articolo 13, lettera d) della legge 27 febbraio 1965, numero 4 »;

— dagli onorevoli Bosco, Russo Michele, Franchina e Corallo:

sostituire l'intero articolo 6 con il seguente:

« Per la costituzione del fondo di cui all'articolo 1, il Presidente della Regione è autorizzato a contrarre un mutuo di 50 miliardi con l'Istituto di Credito che gestisce il Fondo di solidarietà nazionale. Tale mutuo sarà estinto, in una o più soluzioni, entro sei mesi dalla data dei versamenti, per uguale importo, da parte dello Stato delle rate dovute alla Regione siciliana in base all'articolo 38 dello Statuto quale Fondo di solidarietà nazionale per il periodo dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1968 e seguenti.

Nelle more delle procedure per la contrattazione del mutuo, il Presidente della Regione è autorizzato ad utilizzare per le finalità della presente legge le disponibilità di cassa dovute alle giacenze dei fondi di cui alla legge regionale 27 febbraio 1965, numero 4, mediante convenzione con l'Istituto di credito che gestisce il Fondo di solidarietà nazionale con la quale può essere stabilito che l'eventuale scoperta dovuta al contemporaneo prelievo di fondi per le finalità della presente legge e della legge 27 febbraio 1965, numero 4 viene garantita con i proventi del mutuo di cui al primo comma o con la cessione delle somme dovute dallo Stato per il Fondo di solidarietà.

Qualora il versamento delle somme dovute dallo Stato quale Fondo di solidarietà nazionale avvenga prima della stipula dell'atto di mutuo, non si dà luogo alla stipula dello stesso e i primi versamenti, fino alla concorrenza di lire 50 miliardi, vengono utilizzati per le finalità della presente legge, previo ripianamento delle eventuali somme prelevate dalle giacenze di cui sopra »;

— dagli onorevoli Fasino, Jocolano, Grillo, Mattarella e Lombardo:

all'articolo 6 aggiungere il seguente articolo 6 bis:

« Le spese per le programmazioni e le progettazioni di cui all'articolo 26 della legge 27 febbraio 1965, numero 4 restano autorizzate per le opere incluse nei programmi già approvati con la procedura prevista dalla legge stessa.

A tal fine la percentuale fissata con il predetto articolo 26 della legge 27 febbraio 1965, numero 4, si applica sull'ammontare degli stanziamenti originariamente stabiliti con gli

articoli 1 e 2 della legge medesima, e destinati alle singole categorie di interventi »;

— dagli onorevoli Scaturro, Marraro, La Duca, Grasso, Attardi, Carfi, Colajanni e Pantaleone:

all'articolo 6, dopo il numero 2 industria, aggiungere: « c) infrastrutture delle zone industriali regionali ricadenti nella fascia centro-meridionale ecc., lire 6 miliardi »;

— dagli onorevoli Cagnes, Marilli, Messina, Marraro e La Duca:

alla fine dell'articolo 2 aggiungere il seguente comma: « Il Sindaco riferisce semestralmente al Consiglio comunale sull'attuazione del programma dei lavori ».

PRESIDENTE. Si passa all'esame dell'articolo 1; invito il deputato segretario a darne lettura.

DI MARTINO, segretario:

Art. 1.

E' istituito un fondo di lire 32 mila milioni per la esecuzione delle seguenti opere pubbliche, di competenza degli enti locali della Regione siciliana:

a) acquedotti, reti idriche, opere per il rifornimento idrico degli abitati ed opere igieniche connesse con la costruzione e l'esercizio degli acquedotti;

b) scuole ed asili;

c) impianti di pubblica illuminazione o per allacciamento di energia elettrica ai comuni e alle frazioni;

d) verde pubblico;

e) cimiteri;

f) strade comunali ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 febbraio 1958, numero 126;

g) strade rurali e vicinali ai sensi dell'articolo 9 della legge 12 febbraio 1958, numero 126;

h) opere e servizi del sottosuolo, compresi gli impianti di chiarificazione o depurazione delle acque di fogna;

i) ospedali, ambulatori comunali ed altri impianti sanitari;

l) opere di consolidamento e di difesa del suolo o del litorale marittimo in prossimità degli abitati, escluse quelle previste

dalla lettera f) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, numero 878;

m) mercati comunali e rionali;

n) macelli e mattatoi;

o) altre opere di urbanizzazione tecnica e sociale.

PRESIDENTE. E' aperta la discussione sull'articolo 1.

MARRARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARRARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poichè l'onere finanziario previsto nel disegno di legge costituirà il punto fondamentale della discussione e su di esso probabilmente si manifesteranno dei contrasti, vorrei pregarla di accantonare temporaneamente quella parte dell'articolato che investe problemi finanziari, per coordinarla poi con i vari emendamenti che prevedono, appunto, un diverso ammontare della spesa.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Si passa allora alla discussione dell'emendamento dell'onorevole Cardillo all'articolo 1, che rilegge:

« All'articolo 1, sopprimere la lettera d), la lettera m) e la lettera o) ».

CARDILLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARDILLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non voglio sostenere, con la presentazione dell'emendamento in discussione, che il verde pubblico, i mercati comunali e le opere di urbanizzazione tecnica e sociale non siano necessari, ma voglio solo rilevare che nei comuni siciliani vi sono opere di più urgente necessità che non il verde pubblico, i mercati rionali comunali o altre opere di urbanizzazione tecnica e sociale (che non so che cosa significhi). L'articolo così come è formulato mette i sindaci nelle condizioni di essere assillati dalle richieste di coloro che vogliono, mettiamo, una fontanella o di chi vuole, ad esempio, lo spiazzale vicino

a casa sua. E' successo a me mentre ero sindaco del mio comune: a momenti la Giunta comunale entrava in crisi perchè un consigliere desiderava che si costruisse uno spiazzale vicino alla propria casa. Il mio emendamento, dunque, mira a condizionare la discrezionalità del consiglio comunale.

MARRARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARRARO. Onorevole Presidente, la Commissione è contraria alla soppressione delle lettere m) ed o) per ragioni evidenti. Si tratta di opere di importante rilievo per quanto riguarda l'attività dei comuni.

Pur rendendoci conto che nella gradualità dei bisogni, il verde pubblico certo non occupa i primi posti, anche se questo ha la sua importanza, tuttavia per obbedire al criterio generale che abbiamo seguito, cioè di affidare alla discrezionalità e alle decisioni autonome dei comuni la scelta delle opere e, pur confidando nel buon senso — che noi ci auguriamo appunto sia tale — degli amministratori e alla loro capacità di scelte prioritarie necessarie e importanti, la Commissione, per queste ragioni di principio, fondamentalmente è anche contraria alla soppressione della lettera d).

MURATORE, *Assessore agli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURATORE, *Assessore agli enti locali*. Il Governo è contrario all'emendamento Cardillo non solo per le ragioni addotte dall'onorevole Marraro. Noi, infatti, non dobbiamo tenere presente solo il piccolo comune, dove può determinarsi l'inconveniente, cui faceva riferimento l'onorevole Cardillo, ma anche quelli della riviera, cioè quelli soprattutto di grande rilievo turistico in cui il verde pubblico può essere un'opera preminente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento a firma dell'onorevole Cardillo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'esame dell'emendamento del Governo, sostitutivo della lettera f), che ri-leggo:

« sostituire la lettera f) con « costruzione e sistemazione delle vie urbane, dei servizi del sottosuolo e dei servizi igienici in genere ».

LA DUCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA DUCA. Signor Presidente, nel testo della Commissione, alla lettera f) c'è la dizione « strade comunali ». Questa dizione è stata presa dalla legge sui lavori pubblici. Strade comunali si intendono tutte le strade che collegano il comune con le frazioni, le strade che collegano le frazioni tra di loro, le strade che collegano i comuni con la stazione, con l'aeroporto, con il porto e le vie interne, cioè quelle che sarebbero vie urbane. La dizione « vie urbane » nella tecnica della legislazione relativa non esiste. Quindi, io ritengo che si debba lasciare la dizione « strade comunali ». Tutte le altre strade che non siano comunali, statali o provinciali, si chiamano « vicinali ». Noi abbiamo inserito la dizione « rurali » per precisare meglio anche la destinazione di queste strade. Ma, in effetti, noi abbiamo strade statali, provinciali, militari — eventualmente — e poi comunali e vicinali. Qualsiasi altro termine diverso potrebbe ingenerare confusione.

PRESIDENTE. Il Governo?

SARDO, *Assessore all'agricoltura e foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non mi introduco nella discussione a proposito delle precisazioni che opportunamente ha fatto il collega La Duca, ma mi prospetto una preoccupazione, che è quella che ha guidato il Governo ad inserire la dizione « vie urbane ». Vero è quello che ha detto il collega La Duca a proposito della ripartizione delle strade, ma poichè parecchi comuni non hanno compilato l'elenco delle strade comunali, come si farà poi a classificare una certa strada, che è certamente urbana, in quanto è nell'ambito del perimetro urbano, ma che potrebbe anche non essere classificata come strada comunale, perchè, ripeto, tanti comuni — io ho una esperienza diretta perchè sono stato am-

ministratore di un comune — non hanno l'elenco delle strade comunali?

Questa è una questione, per la verità, che non investe assolutamente una presa di posizione del Governo, nè tantomeno penso che possa investire una presa di posizione della Commissione. C'è solo uno sforzo reciproco per arrivare a scegliere il termine appropriato che possa consentire ai comuni di decidere per il meglio. Io non saprei esprimere una idea precisa in proposito, perchè effettivamente mi rendo conto che le preoccupazioni che sono state avanzate dal collega La Duca sono valide, come le preoccupazioni che sono state tenute presenti dal Governo hanno altrettanto una loro validità.

Quindi, io mi rimetto all'Assemblea.

LA DUCA. Si va per esclusione. Quelle che non sono statali, provinciali o vicinali, sono comunali.

SARDO, *Assessore all'agricoltura e foreste*. Se sono comprese nell'elenco apposito, altrimenti non sono comunali.

FASINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO. Signor Presidente, nel primo comma dell'articolo, si parla di « opere pubbliche di competenza degli enti locali », e poichè gli enti locali sono anche le province, con l'emendamento del Governo alla lettera g), che così recita « costruzione e sistemazione di strade esterne agli abitati », possiamo anche pensare che si tratti di strade provinciali. E non credo che noi vogliamo fare questo.

Quindi, ritengo che la dizione originaria sia la migliore.

DE PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Signor Presidente, quando la Commissione ha formulato la lettera f) e la lettera d), ha voluto includere tutte le strade di competenza degli enti locali. Quindi, per quanto riguarda la lettera g), il fatto che il Governo abbia eliminato la dizione « ru-

rali », secondo me è un errore. Meglio lasciare la dizione della Commissione.

Per venire incontro a quello che diceva l'Assessore Sardo, alla lettera f) si potrebbe aggiungere « o strade urbane ».

**Presidenza del Presidente
LANZA**

SARDO, *Assessore all'Agricoltura e foreste.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARDO, *Assessore all'agricoltura e foreste.* Signor Presidente, sia perchè siamo in attesa che giunga l'onorevole Bonfiglio, sia anche per concordare le varie proposte, vorrei pregare vossignoria di sospendere la seduta per una decina di minuti.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, la seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 10,35, è ripresa alle ore 10,50)

La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi informo anzitutto che giovedì 30, alle ore 10,00, è indetta la conferenza dei Capigruppo e dei Presidenti di commissione per stabilire l'ordine dei lavori.

Comunico che sono stati presentati i seguenti altri emendamenti all'articolo 1:

— dalla Commissione:

al primo comma dell'articolo 1 sostituire la parola: « esecuzione » con le altre: « la costruzione, completamento, l'ampliamento, il rifacimento e la manutenzione straordinaria »;

— dall'Assessore ai lavori pubblici, onorevole Bonfiglio:

sostituire la lettera b) con la seguente: « asili, scuole limitatamente ai restauri ed ai completamenti ed alla manutenzione »;

— dagli onorevoli Lentini, D'Acquisto e Santalco:

alla lettera i) sopprimere la parola: « ospedali »;

— dagli onorevoli Bombonati, Zappalà, Parisi, Giummarra, Occhipinti, Canepa e D'Acquisto:

alla lettera m) aggiungere, dopo le parole: « mercati comunali e rionali » aggiungere le seguenti altre: « nonchè spese per sistemazione di opere pubbliche »;

— dagli onorevoli Bombonati, Zappalà, Parisi, Giummarra, Occhipinti, Canepa e D'Acquisto:

alla lettera n) aggiungere dopo la parola: « mattatoi », le altre: « nonchè opere per la costruzione di concimaie »;

— dagli onorevoli Marraro, Aleppo e Mazaglia:

alla lettera f) aggiungere dopo: « numero 126 » le parole: « o strade urbane »;

— dagli onorevoli Marilli, Marraro, La Duca e Giacalone Vito:

sostituire la lettera h) con la seguente: « costruzione e sistemazione delle strade comunali ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 febbraio 1958, numero 126, compresi i servizi del sottosuolo ed i servizi igienici in genere »;

— dagli onorevoli La Duca, Marraro, Giacalone Vito e Marilli:

alla lettera g) sopprimere la parola: « rurali »;

— dagli onorevoli Marilli, Cagnes, Giacalone Vito, Marraro e La Duca:

sostituire la lettera h) con la seguente: « impianti di chiarificazione o depurazione delle acque di fogna ».

FASINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO. Signor Presidente, desidero fare una precisazione ai fini dell'applicazione della legge relativamente all'emendamento del Governo alla lettera b). Se noi introduciamo il concetto di « completamento » soltanto per quanto riguarda le scuole o gli asili, può sorgere il dubbio che per le altre opere comprese nell'articolo 1 si tratti di esecuzione di nuove opere non di completamento, mentre con la dizione del primo comma dell'articolo 1 (« esecuzione di opere pubbliche di competenza degli enti locali ») si intende anche il completamento e la riparazione straordinaria. Se noi, ripeto, specifichiamo il completamento soltanto per una categoria di opere, implici-

tamente vuol dire che per le altre opere il completamento non è ammesso.

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*. E' una limitazione per quel tipo di opera.

FASINO. Chi lo dice? Al primo comma non è detto chiaramente.

DE PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Onorevole Presidente, quando si vuole assicurare, oltre alla costruzione di opere pubbliche, anche l'ampliamento, il rifacimento ed il completamento, tutto ciò deve essere espresso chiaramente nell'articolo; cosicchè si potrebbe dire: « E' istituito un fondo di x mila milioni per la costruzione, l'ampliamento, il rifacimento ed il completamento di opere pubbliche di interesse degli enti locali ». Poi specificheremo le categorie. Del resto questa è la formulazione della legge Tupini.

LOMBARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO. Signor Presidente, è stato presentato dal Governo un emendamento al primo comma perchè in maniera esplicita, noi della maggioranza, desideriamo limitare la possibilità dei comuni di servirsi dei fondi previsti dal disegno di legge per la costruzione di scuole. Ora con l'emendamento proposto dalla Commissione, anche se tutto il concetto dell'articolo viene meglio specificato, l'obiettivo non è raggiunto ugualmente, perchè esiste sul piano nazionale un programma di edilizia scolastica che, dal punto di vista anche degli apporti finanziari, è veramente notevole. Intendiamo evitare, quindi, che i fondi ora stanziati vadano a finire verso opere per le quali esiste già uno stanziamento massiccio da parte dello Stato. Con questa formulazione della Commissione, quindi, l'obiettivo non è raggiunto ugualmente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento della Commissione al primo comma.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'emendamento del Governo sostitutivo della lettera b).

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'esame degli emendamenti alla lettera f).

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*. Onorevole Presidente, l'emendamento del Governo tende anzitutto a dare una maggiore organicità a tutto l'intervento relativo al settore stradale. In particolare intende eliminare dal disegno di legge l'esplicito riferimento all'articolo 7 della legge 12 febbraio 1958, che in relazione alla particolare classificazione...

PRESIDENTE. Infatti stavo dicendo questo.

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*. ... delle strade, potrebbe comportare delle notevoli difficoltà in sede esecutiva.

MARILLI. Sarebbe bene leggere anche gli emendamenti alla lettera g).

PRESIDENTE. Alla lettera g) è stato presentato un emendamento degli onorevoli La Duca ed altri che sopprime la parola « rurali » e del Governo che sostituisce, appunto, la lettera g), con la seguente: « costruzione e sistemazione di strade esterne agli abitati ».

MUCCIOLI, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUCCIOLI, *Presidente della Commissione e relatore*. Desidero sapere dall'Assessore Bonfiglio se in questa formulazione è anche compreso il collegamento fra le strade e le frazioni.

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*. Il Governo avverte l'esigenza di evitare i limiti della tipicizzazione che discendono da altre leggi.

MARRARO. Signor Presidente, anche a nome degli altri firmatari dichiaro di ritirare gli emendamenti alle lettere f) e g).

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo della lettera f).

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa alla lettera h). Il Governo ha presentato un emendamento soppressivo di tale lettera.

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*. Onorevole Presidente dichiaro di ritirare lo emendamento soppressivo della lettera h).

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

MARILLI. Onorevole Presidente, anche a nome degli altri firmatari dichiaro di ritirare il mio emendamento sostitutivo della lettera h).

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Ricordo che alla lettera i) è stato presentato, dagli onorevoli Lentini, Mazzaglia ed altri, il seguente emendamento:

sopprimere la parola: « ospedale ».

La Commissione?

MUCCIOLI, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento aggiuntivo alla lettera m), Bombonati, Zappalà ed altri, che rileggo:

dopo le parole: « mercati comunali e riordinati », aggiungere le altre: « nonchè spese per sistemazione di pese pubbliche ».

Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Ricordo che alla lettera n) è stato presentato dagli onorevoli Bombonati, Zappalà ed altri, il seguente emendamento:

aggiungere dopo la parola: « mattatoi », le altre: « nonchè opere per la costruzione di concimaie ».

Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Gli emendamenti aggiuntivi del Governo al primo ed al secondo comma, poichè prevedono onere finanziario, sono momentaneamente accantonati.

L'articolo 1 nel testo risultante viene momentaneamente accantonato in attesa della determinazione della cifra che effettivamente sarà stanziata.

MUCCIOLI, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUCCIOLI, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, propongo che venga dato mandato alla Presidenza per il coordinamento formale degli emendamenti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti la proposta dell'onorevole Muccioli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2. Prego il deputato segretario di darne lettura.

DI MARTINO, *segretario*:

« Art. 2.

La spesa autorizzata con il precedente articolo è ripartita come segue:

a) lire 10 mila 960 milioni fra i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, assegnando a ciascuno di essi una somma non inferiore a lire 40 milioni;

b) lire 4 mila 030 milioni fra i comuni con popolazione compresa fra 10.001 e 20.000 abitanti, assegnando a ciascuno di essi una somma non inferiore a lire 65 milioni;

c) lire 2 mila 520 milioni fra i comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti, assegnando a ciascuno di essi una somma non inferiore a lire 90 milioni;

d) lire mille 750 milioni fra i comuni con popolazione compresa fra 40.001 e 70.000 abitanti, assegnando a ciascuno di essi una somma non inferiore a lire 250 milioni;

e) lire 2 mila 240 milioni fra i comuni con popolazione compresa fra 70.001 e 100.000 abitanti e i capoluoghi di provincia Agrigento, Caltanissetta, Enna e Siracusa, assegnando a ciascuno di essi una somma non inferiore a lire 320 milioni;

f) lire 5 mila 450 milioni fra i comuni di Catania, Messina, Palermo, assegnando lire mille 700 milioni a Catania, lire mille 500 milioni a Messina, lire 2 mila 250 milioni a Palermo;

g) lire 5 mila 050 milioni fra tutti i comuni, indipendentemente dai criteri fissati nelle lettere precedenti.

La richiesta previsionale delle opere da eseguire per l'importo corrispondente alle somme, come sopra assegnate, deve essere presentata dai comuni all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I comuni, per i quali siano già previsti e finanziati programmi di edilizia economica e popolare o scolastica, devono utilizzare preferibilmente le provvidenze previste dalla presente legge per opere di urbaniz-

zazione primaria e secondaria connesse alla realizzazione di tali programmi ».

PRESIDENTE. Poichè l'articolo 2 riguarda la ripartizione della somma che dovrà ancora essere stabilita nella sua reale entità, viene momentaneamente accantonato.

Si passa all'articolo 3. Prego il deputato segretario di darne lettura.

DI MARTINO, *segretario*:

« Art. 3.

Per i lavori previsti dalla presente legge l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere.

I comuni provvedono alla progettazione, direzione ed ad ogni altro adempimento tecnico inerente ai lavori previsti dalla presente legge a mezzo del proprio ufficio tecnico o di liberi professionisti. I comuni provvedono, altresì, alla indizione ed allo esperimento delle gare di appalto o alla stipula di relativi contratti.

A richiesta dei comuni, le attribuzioni sopra indicate possono, anche in parte, essere demandate alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

Nei progetti delle opere viene inclusa, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, la spesa relativa alla progettazione e alla direzione dei lavori. Tale spesa, nel caso in cui la relativa prestazione sia affidata a liberi professionisti, viene stabilita nella misura prevista dalle tariffe professionali.

Nel caso in cui la progettazione o la direzione dei lavori sia effettuata dall'Ufficio tecnico dei comuni o delle province la spesa relativa viene commisurata al 50 per cento delle tariffe professionali ed è destinata esclusivamente al potenziamento delle attrezzature tecniche dei predetti uffici.

Le somme relative al finanziamento dei lavori sono accreditate ai Sindaci ad avvenuta registrazione del decreto di finanziamento, nella misura degli otto decimi.

Gli ulteriori due decimi sono erogati direttamente dall'Amministrazione regionale dopo la presentazione da parte dei Comuni dei rendiconti delle spese sostenute e dopo l'approvazione degli atti di liquidazione finali ».

PRESIDENTE. Ricordo che all'articolo 3 sono stati presentati dal Governo alcuni emendamenti. Iniziamo dal primo emendamento che rileggo:

Al primo inciso del secondo comma, dopo la parola: « provvedono », aggiungere le altre: « di regola ».

Il Governo vuole illustrarlo?

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*. Signor Presidente, l'aggiunta dell'inciso serve a fare salve le situazioni eccezionali e rendere meno drastico il congegno della decadenza, nel senso di consentire all'Amministrazione regionale un'attività di integrazione dell'eventuale carenza delle iniziative comunali. Ripeto, serve a dare all'Amministrazione regionale un mezzo per ovviare all'eventuale inerzia dell'amministrazione comunale.

DE PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento del Governo perchè contraddice tutto lo spirito che abbiamo voluto dare al disegno di legge. Noi riteniamo, infatti, che la progettazione è uno degli atti fondamentali che spetta al comune. Quando il comune perderà per sua negligenza i fondi che gli sono stati assegnati, allora si vedrà a chi assegnarli. E' fuori discussione che l'Assessorato ai lavori pubblici non può redigere le progettazioni in luogo dei comuni.

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*. E' chiaro che c'è un rapporto di regola ad eccezione. L'emendamento fa salve le situazioni eccezionali per le quali prevede un intervento sostitutivo o di integrazione...

DE PASQUALE. Ma quando le fa salve? Questo nel disegno di legge non è detto.

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*. Ma è nell'uso della discrezionalità dell'Amministrazione regionale.

DE PASQUALE. Ma no! Perchè noi abbiamo stabilito che non ci deve essere questa discrezionalità.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, se la parola « di regola » esprime il concetto di volere sopperire alle eventuali deficienze, io credo che la miglior maniera per venire incontro a queste situazioni, che senza dubbio possono verificarsi (difficoltà di trovare il professionista, al quale bisogna dare qualche anticipo, e via di seguito) sia quella di aggiungere al terzo comma le parole: « o ai tecnici della Regione ».

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*. Signor Presidente, il Governo ha già chiarito lo spirito dell'emendamento. Di fronte alle opposizioni di taluni settori dell'Assemblea, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento presentato dal Governo al secondo inciso del secondo comma, che rileggo:

Sostituire: « o » con « e ».

Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Ricordo che al terzo comma vi è il seguente emendamento del Governo:

Sostituire il punto con punto e virgola ed aggiungere: « possono anche essere affidate dall'Assessorato regionale ai lavori pubblici ad altri uffici o enti pubblici ».

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero far rilevare che il meccanismo, previsto

dal terzo comma, lascia l'iniziativa ai comuni, e il Governo con l'emendamento presentato conserva ai comuni questa iniziativa; solo consente all'Amministrazione regionale, sempre che i comuni ne facciano richiesta, di conferire l'incarico all'Amministrazione provinciale o ad altri uffici pubblici, come l'Istituto autonomo case popolari o organismi similari, provvisti di uffici tecnici.

DE PASQUALE. Noi siamo contrari allo emendamento.

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*. Desidererei ascoltare il parere della Commissione.

MUCCIOLI, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUCCIOLI, *Presidente della Commissione e relatore*. Onorevole Presidente, desidero chiarire che i pareri in Commissione sullo esatto significato della formulazione di questo comma dell'articolo 3 sono stati discordi. Per alcuni colleghi si è inteso affermare che le amministrazioni comunali possono rivolgersi per la progettazione alle amministrazioni provinciali, tramite l'Assessorato ai lavori pubblici, mentre per altri colleghi le amministrazioni comunali possono rivolgersi direttamente alle amministrazioni provinciali.

MARRARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARRARO. Signor Presidente, lo spirito con cui alcuni membri della Commissione abbiamo interpretato l'impostazione generale del disegno di legge è quello di conservare anche in questa fase prevista al terzo comma dell'articolo 3 la piena autonomia del comune. E ciò per ragioni di principio (autonomia comunale) e di ordine pratico (accelerare l'iter della definizione delle progettazioni). Comunque, siccome possono sorgere equivoci sulla interpretazione di questo comma dell'articolo 3, noi del Gruppo comunista ci prepariamo a presentare un emendamento.

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*. Io credo che non si possa prescindere in nessun caso da questo atto tecnico dell'Assessorato. E' l'Assessorato che conferisce l'incarico ai comuni, perchè non possiamo sovvertire lo schema generale del diritto pubblico. Questo conferimento diretto dal comune alla provincia mi pare giuridicamente inammissibile, proprio per ragioni che attengono ad un certo collocamento della provincia nello schema degli Enti locali.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli De Pasquale, Lentini, Mazzaglia, Capria, Marilli e Giacalone Vito:

sostituire il terzo comma con il seguente:

« I comuni possono affidare le attribuzioni sopra indicate alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio »;

— dagli onorevoli Sallicano, Cadili, Di Benedetto, Tomaselli e Genna:

sostituire il terzo comma con il seguente:

« A richiesta dei comuni, le attribuzioni sopra indicate, possono, anche in parte essere demandate alle amministrazioni provinciali, altri uffici ed enti pubblici competenti per territorio dell'amministrazione regionale ai lavori pubblici ».

LENTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LENTINI. Onorevole Presidente, io sono firmatario dell'emendamento De Pasquale e vorrei spiegare i motivi che mi hanno spinto a firmarlo.

Mi pare che si stia operando una distorsione di quello che è il concetto basilare del disegno di legge. Infatti sembra che ci sia la preoccupazione di distogliere dai comuni la potestà che hanno di redigere, progettare e dirigere i lavori e trasferire questa potestà ad altri enti o ad altri uffici.

Il concetto basilare del disegno di legge, ripeto, è quello che solo i comuni debbono scegliere il tipo di opere da fare e in conseguenza redigere le relative progettazioni. C'è di più. Nel comma precedente è detto che i comuni possono avvalersi di liberi professionisti; cioè a dire il comune può, nella sua potestà, procedere alla progettazione delle opere, senza che obbligatoriamente debba servirsi dell'Amministrazione provinciale o di altri uffici.

PRESIDENTE. Se è economo se ne avvale.

LENTINI. Quindi, partendo da questo concetto, ove il testo della Commissione non dovesse essere approvato così come è stato formulato, è naturale che occorra chiarire in maniera assai limpida quello che è il potere del comune nel rispetto della sua autonomia.

MUCCIOLI, *Presidente della Commissione e relatore*. Il comune non può rivolgersi direttamente a un ente pubblico.

LENTINI. Allora si avvale di liberi professionisti, si avvale dei mezzi che ha.

MUCCIOLI, *Presidente della Commissione e relatore*. Si tratta di una eccezione per quei comuni che non possono avvalersi di liberi professionisti e hanno bisogno dell'ausilio delle Amministrazioni provinciali...

LENTINI. Onorevole Muccioli, io posso non avere chiara la portata del disegno di legge, ma se non erro in esso è prevista una percentuale per le spese di progettazione, di cui i comuni possono avvalersi. Quindi, il comune in ogni caso ha la possibilità di procedere alla redazione dei progetti e al pagamento degli onorari relativi ai progettisti. Pertanto ritengo che l'emendamento da noi presentato debba essere accolto dall'Assemblea.

CORALLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORALLO. Signor Presidente, sto facendo uno sforzo per comprendere l'oggetto del dissenso. Il testo della Commissione a me sembra molto chiaro. In esso, infatti, si afferma che

il comune può redigere direttamente i progetti attraverso i suoi uffici tecnici, oppure può affidare l'incarico di progettazione a liberi professionisti. Prevede poi un terzo caso: qualora il comune non riesca a trovare il libero professionista o non intenda avvalersene o non abbia un ufficio tecnico attrezzato, in tal caso può invitare l'Amministrazione regionale ad affidare essa l'incarico alla Provincia, affinché, provenendo l'incarico dalla Regione, la Provincia non possa offrire resistenza allo accoglimento della richiesta.

RINDONE. Altrimenti il comune si fa raccomandare da un deputato della maggioranza.

CORALLO. Secondo me le complicazioni vengono con l'emendamento presentato dal Governo che allarga ad altri enti la possibilità della progettazione; allora possono sorgere, e sorgono, delle preoccupazioni. Si tratta, infatti di un potere discrezionale, cioè a chi affiderà l'Assessore l'incarico? Lo affiderà alla Provincia o ad altri enti? Ed io non sono d'accordo, perchè mentre il testo della Commissione mi sembra che non possa sollevare alcuna preoccupazione in quanto è chiaro l'iter e mi sembra salvaguardata in pieno la autonomia del comune che decide di affidare l'incarico della progettazione alla Provincia, sia pure tramite la Regione, con l'emendamento del Governo sorge il problema: quali sono gli enti pubblici cui affidare le progettazioni? Per esempio, i consorzi di bonifica? Noi in questo caso saremmo decisamente contrari. Ecco, quindi, che sorgono problemi.

O si lascia il testo della Commissione o, se l'Assessore Bonfiglio insiste nel suo emendamento, ci specifichi quali sono gli enti ai quali egli ritiene che possano essere affidati incarichi di progettazione.

CARDILLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARDILLO. Signor Presidente, io mi chiedo qual è quel comune in Sicilia che non sia capace di trovare un libero professionista, per la progettazione delle opere. Affidare l'incarico ad altri enti tramite l'Assessorato ai lavori pubblici, significa dovere scrivere all'Assessorato e prima che questi risponda molto spesso passano anche otto mesi (lo so

per la mia esperienza di sindaco), per cui viene a scadere il termine di sei mesi dato al comune per la presentazione dei progetti. Perciò sono favorevole all'emendamento De Pasquale ed altri.

SALLICANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALLICANO. Signor Presidente, tutti, ritengo, siamo d'accordo su una cosa: l'iniziativa dei comuni non deve essere assolutamente superata da altri. Ora si tratta di stabilire la procedura da seguire nei casi in cui il comune non ha le possibilità di approntare i progetti, o non vuole approntarli, o perchè non ha un proprio ufficio tecnico o perchè non trova il libero professionista (può anche verificarsi il caso che un libero professionista per accettare l'incarico chiede al comune un anticipo che questi non sia in condizione di corrispondere). In questo caso non rimane che demandare il compito della progettazione o di ogni altra questione inerente all'*iter* dei lavori da eseguire all'Amministrazione provinciale o agli enti pubblici, ma sempre su richiesta del comune. E' il comune che deve richiedere all'Assessore ai lavori pubblici di demandare la progettazione a quell'ente pubblico, che può essere o l'Amministrazione provinciale o, per esempio, l'Istituto case popolari o qualsiasi altro ente che abbia la possibilità di eseguire le progettazioni ed ogni adempimento tecnico inerente ai lavori da eseguire.

CAROLLO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, desidero prendere brevemente la parola perchè ho l'impressione che sull'emendamento presentato dal Governo sia scaturito un grosso equivoco politico. E' sembrato, dagli interventi dell'onorevole Lentini, Cardillo, De Pasquale e Corallo, che il Governo intendesse, tramite l'Assessorato dei lavori pubblici, non dico eliminare ma soltanto menomare i poteri autonomi dei comuni. E questo non è vero. I comuni possono

fare ciò che credono, hanno tutte le competenze e tutti i poteri perfettamente rispettati al secondo ed al terzo comma dell'articolo 3.

Che cosa si intende fare con l'emendamento presentato da parte del Governo? Si intende offrire ai comuni una più vasta area di enti pubblici di cui avvalersi per la progettazione di determinate opere. E mi sia consentito brevemente di fare un esempio: ammettiamo che un comune voglia studiare un progetto per la captazione di alcune acque per piccoli acquedotti. Nulla di strano che possa rivolgersi, per esempio, al servizio idrogeologico dell'Esa. E' in quel momento che l'Assessorato dei lavori pubblici, su richiesta dei comuni, offrirebbe il suo servizio presso l'Esa. Questo è il significato dell'emendamento presentato dal Governo.

Poichè, però, sono sorti degli equivoci, quasi che si volesse da parte nostra togliere una parte delle competenze autonome dei comuni, il Governo non ha difficoltà a ricondurre i comuni nel rapporto esclusivo e limitato tra i medesimi e le Amministrazioni provinciali; fermo restando che può anche accadere che alcune Amministrazioni provinciali molto bene attrezzate per determinate progettazioni possano...

PRESIDENTE. Onorevole Presidente della Regione, sarei lieto di sapere da lei, anche per mia nozione, quali sono le Amministrazioni provinciali della Sicilia in grado di eseguire progetti e che non abbiamo enorme quantità di lavoro arretrato.

CAROLLO, *Presidente della Regione*. Mi ha interrotto, onorevole Presidente, nel momento in cui stavo per dire che, pur presentando, alcune Amministrazioni provinciali, le condizioni per potere su di loro costruire tutte le speranze, ve ne sono anche altre che non offrono le stesse possibilità per le progettazioni di determinate opere.

E' per questo che il Governo ha presentato l'emendamento; per allargare la disponibilità degli enti al servizio dei comuni. In seguito, però, all'equivoco che è qui sorto e che investe tutti (talvolta siamo noi vittime delle nostre passioni) il Governo dichiara di accettare il testo della Commissione e ritira, pertanto, il proprio emendamento, che aveva presentato nell'esclusivo interesse dei comuni.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro dell'emendamento.

DE PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Signor Presidente, desidererei una spiegazione. Voglio capire: nel caso in cui rimane il testo della Commissione è l'Assessore ad affidare l'incarico della progettazione? Se è questa l'interpretazione, noi insistiamo nel nostro emendamento.

MAZZAGLIA. Sopprimiamo tutto il terzo comma.

MUCCIOLI, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione non ha difficoltà a sopprimere il terzo comma.

SALLICANO. C'è la scadenza di un termine. Quel comune che si trova in difficoltà può avere questa scappatoia.

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*. Signor Presidente, sono contrario alla soppressione del terzo comma, la cui eliminazione comporta di risulta che l'alternativa alla carenza di attrezzature dei comuni è il ricorso alla progettazione privata.

Mi dichiaro, pertanto, contrario alla soppressione del terzo comma.

DE PASQUALE. Questa è demagogia, semplice demagogia! Voi non volete accettare il principio dell'autonomia dei comuni e tentate sempre di introdurre elementi negativi.

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*. Questa è la presa d'atto della effettiva realtà dei comuni siciliani.

PRESIDENTE. Passiamo, allora, alla votazione dell'emendamento degli onorevoli De Pasquale ed altri.

DE PASQUALE. Chiediamo la votazione per scrutinio segreto.

LENTINI. Dichiaro di ritirare la mia firma dall'emendamento De Pasquale ed altri.

MAZZAGLIA. Anche io dichiaro di ritirare la mia firma dall'emendamento De Pasquale ed altri.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Poichè la richiesta è appoggiata, si procede alla votazione per scrutinio segreto dell'emendamento sostitutivo del terzo comma presentato dagli onorevoli De Pasquale ed altri.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole all'emendamento; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

DE MARTINO, *segretario*, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Aleppo Attardi, Avola, Bombonati, Bonfiglio, Cagnes, Canepa, Carbone, Cardillo, Carfi, Carollo, Celi, Colajanni, Corallo, D'Acquisto, Dalia, De Pasquale, Di Martino, Fagone, Fasino, Franchina, Genna, Giacalone Diego, Giacalone Vito, Giubilato, Giummarra, Grammatico, Grasso Nicolosi Anna, Grillo, Iocolano, La Duca, La Porta, La Torre, Lentini, Lo Magro, Lombardo, Macaluso, Mangione, Mannino, Marilli, Marraro, Mattarella, Mazzaglia, Messina, Mongelli, Mongiovì, Muccioli, Muratore, Nicoletti, Occhipinti, Pantaleone, Parisi, Pizzo, Rindone, Romano, Rossitto, Russo Giuseppe, Russo Michele, Sallicano, Santalco, Sardo, Scalorino, Scaturro, Traina, Trincanato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	65
Maggioranza	33
Voti favorevoli	24
Voti contrari	41

(L'Assemblea non approva)

Riprende l'esame del disegno di legge.

PRESIDENTE. Si passa all'emendamento Sallicano ed altri, sostitutivo del terzo comma, che rileggo: « A richiesta dei comuni, le attribuzioni sopra indicate, possono, anche in parte, essere demandate alle amministrazioni provinciali, altri uffici ed enti pubblici competenti per territorio, dall'Assessorato regionale ai lavori pubblici ».

CAROLLO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, poichè il Governo ha ritirato il suo emendamento ed ha dichiarato di essere favorevole al mantenimento del testo della Commissione, insiste in questo suo pensiero, pur apprezzando l'emendamento Sallicano.

PRESIDENTE. La Commissione?

MUCCIOLI, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Sallicano, Cadili ed altri.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento del Governo, al sesto comma, che rileggo: « sostituire le parole "sono accreditate ai sindaci", con le altre "sono accreditate ai comuni" ».

Il parere della Commissione?

MUCCIOLI, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'intero articolo 3 con le modifiche risultanti dalla approvazione degli emendamenti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'esame dell'articolo 4. Prego il deputato segretario di darne lettura.

DI MARTINO, *segretario*:

« Art. 4.

Per la spesa indicata all'articolo 1 della presente legge non si applicano le norme contenute all'articolo 3 della legge 27 febbraio 1965, numero 4 e la materia è attribuita all'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

L'Assessore regionale per i lavori pubblici può autorizzare l'espletamento delle gare fin dal momento della emissione del provvedimento di approvazione e di finanziamento del progetto.

Ai fini della presente legge, in deroga alle vigenti disposizioni, sono sottoposti al parere del Consiglio di giustizia amministrativa i contratti di appalto per opere di importo superiore a lire 300 milioni.

Inoltre, la competenza degli organi tecnici indicati alla lettera a) dell'articolo 10 della legge 28 dicembre 1962, numero 28 è elevata a lire 300 milioni.

L'alta sorveglianza sulla esecuzione delle opere è affidata all'Assessorato regionale dei lavori pubblici ».

PRESIDENTE. Ricordo che all'articolo 4 vi è un emendamento del Governo pressivo del quarto comma.

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*. Signor Presidente, l'emendamento sorge dalla preoccupazione che la innovazione suggerita dalla Commissione possa turbare in un certo senso l'andamento degli uffici dell'Ispettorato tecnico, ai quali la norma stessa fa riferimento. In pratica, peraltro, gli inconvenienti lamentati dalla Commissione difficilmente possono avere un riscontro nella realtà, in quanto è molto verosimile che i comuni nel progettare le opere ne contengano l'importo nei limiti delle competenze attuali. Sono queste le ragioni che hanno indotto il Governo alla presentazione dell'emendamento soppressivo del quarto comma.

FASINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO. Signor Presidente, io ritengo che si possa lasciare il testo della Commissione, perchè si deroga soltanto per questa legge ai limiti che sono stati introdotti, peraltro, in un'altra legge di ordine generale della Regione.

Quello che invece non capisco è il significato del primo comma di questo articolo 4, perchè io ritengo, onorevoli colleghi, che l'introdurre delle norme pressochè superflue nelle nostre leggi finisce col complicare le interpretazioni che si danno al nostro stesso testo nei confronti degli organi che devono esercitare il controllo. Noi stiamo qui facendo una legge che non ha nulla a che fare con la legge del febbraio del 1965, in quanto stiamo istituendo un fondo destinato ad opere pubbliche degli Enti locali; stiamo dotando questo fondo di una cifra x . Da dove prenderemo questa cifra? E' un fatto contabile, è un fatto finanziario che non ha nulla a che vedere con la struttura della legge da cui i fondi vengono prelevati, quella relativa all'articolo 38.

Ritengo, quindi, che non sia valido il riferimento all'articolo 3 di quella legge, perchè l'articolo 3 della legge del febbraio 1965 stabilisce la procedura attraverso la quale il Governo della Regione avrebbe dovuto spendere le cifre nella stessa legge contenute: programmi di dettaglio, programmi di massima, pareri di enti esterni alla stessa Amministrazione regionale. Penso che il riferimento

alla legge del 1965 possa, invece che chiarire, complicare la stessa interpretazione del disegno di legge in esame.

Per questi motivi, se non sorgono lunghe discussioni e la Commissione ed il Governo sono d'accordo, io sarei del parere di sopprimere il primo comma dell'articolo 4.

MUCCIOLI, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUCCIOLI, *Presidente della Commissione e relatore*. Onorevole Presidente, desidero fare presente ai colleghi che il primo comma dell'articolo 4 è stato formulato appunto perchè non si possano attuare interpretazioni diverse da quella che in effetti la legge vuole avere. Intanto il primo comma dell'articolo 4 ha due finalità: prima, che la materia è attribuita all'Assessorato ai lavori pubblici; e questa finalità in ogni caso dovrebbe restare. Seconda (che è quella criticata dall'onorevole Fasino), per evitare qualunque dubbio interpretativo abbiamo voluto sancire espressamente che per la spesa indicata all'articolo 1 del disegno di legge in esame non si applicano le norme contenute all'articolo 3 della legge 27 febbraio 1965, numero 4.

La Commissione, quindi, è contraria alla soppressione del primo comma proposta dallo onorevole Fasino e all'emendamento del Governo soppressivo del comma quarto.

PRESIDENTE. Onorevole Fasino, se lei insiste presenti un emendamento.

LENTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LENTINI. Onorevole Presidente, vorrei chiedere un chiarimento al Governo in riferimento all'emendamento soppressivo del quarto comma. Il terzo comma dice che sono sottoposti al parere del Consiglio di giustizia amministrativa, i contratti di appalto per opere di importo superiore a lire 300 milioni. E siamo completamente d'accordo. Il quarto comma aggiunge che la competenza degli organi tecnici indicati alla lettera a) dell'articolo 10 della legge 28 dicembre 1962 numero

28 è elevata a lire 300 milioni. Cioè a dire la Commissione si preoccupa giustamente, per la celerità dei lavori, che i contratti di appalto per opere inferiori a lire 300 milioni non vengano sottoposti al parere del Consiglio di giustizia amministrativa, e ritengo abbia voluto affidare all'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici l'esame dei progetti per l'importo sino a lire 300 milioni.

Eliminando il quarto comma noi saremmo costretti o a procedere per stralci, e allora graveremmo l'iter burocratico per l'approvazione dei progetti, o a spezzettare i diversi progetti.

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*.
Signor Presidente, il Governo ritira l'emendamento soppressivo del quarto comma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. L'onorevole Fasino intende ancora presentare l'emendamento soppressivo del primo comma dell'articolo 4?

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*.
Onorevole Presidente, ritengo anzitutto essenziale il mantenimento della seconda parte del primo comma dell'articolo che attribuisce il coordinamento generale ad un unico Assessorato, proprio in relazione al carattere in un certo senso eterogeneo delle opere previste dall'articolo uno. Se non vi fosse questa norma la spesa regionale andrebbe ripartita fra rami diversi dell'Amministrazione regionale, con implicazioni pressochè insolubili, assolutamente insolubili, da un punto di vista pratico. Quindi, almeno per la seconda parte ritengo che il testo della Commissione debba essere mantenuto. Per quanto riguarda la prima parte, in effetti il problema in astratto non sorge, avendo il disegno di legge in esame, disciplinato *ex novo* tutta la materia ed essendosi affidata al precedente testo

soltanto per la parte finanziaria. Per il che un problema di *ubi voluit dixit, ubi tacuit noluit*, io non ritengo di scorderlo sulla base del rilievo dell'onorevole Fasino. Non vedo il pregiudizio che possa derivare alla chiarezza ed alla perspicuità del testo del mantenimento della dizione suggerita dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con questo chiarimento, non sorgendo altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 4.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'esame dell'articolo 5. Invito il deputato segretario a darne lettura.

DI MARTINO, *segretario*:

« Art. 5.

Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Comune non abbia provveduto all'invio dei progetti esecutivi ai competenti organi per l'approvazione, decade dai benefici previsti.

Per i Comuni di Catania, Messina e Palermo, il termine previsto al precedente comma, è elevato ad un anno.

Le somme non utilizzate in conseguenza della decadenza, affluiscono al fondo a disposizione previsto dalla lettera g) dell'articolo 2 ».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Sallicano, Di Benedetto, Tomaselli, Cadili e Genna:

al primo comma sostituire le parole: « decade dai benefici » *con le altre:* « verrà, su segnalazione dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, nominato un Commissario ad acta che provvederà ad inviare i progetti esecutivi entro i successivi due mesi »;

— dagli onorevoli Corallo, Bosco, Franchina e Michele Russo:

al primo comma sostituire le parole: « decade dai benefici previsti » *con le altre:* « l'Assessore ai lavori pubblici può dichiarare la decadenza del comune dai benefici previsti »;

— dagli onorevoli Lombardo, Lentini e Santalco:

sopprimere il secondo comma.

SALLICANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALLICANO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero richiamare l'attenzione di tutti sul fatto che non possiamo punire una popolazione per la incuria e la inadempienza di amministratori. Potrebbe anche verificarsi il caso di una amministrazione comunale in crisi e quindi inefficiente, ma non per questo la popolazione deve risentirne il danno. Facciamo in modo, invece, che l'Assessore ai lavori pubblici, qualora entro sei mesi non riceva il progetto esecutivo, chieda all'Assessore agli enti locali la nomina di un commissario ad *acta* che entro due mesi appronti tutti i progetti esecutivi necessari ai lavori da eseguirsi.

PRESIDENTE. La Commissione?

MUCCIOLI, *Presidente della Commissione e relatore*. La Commissione è contraria allo emendamento Sallicano ed altri ed insiste nel suo testo. E' chiaro che nel caso di inadempienza da parte della amministrazione comunale, provvederà direttamente l'Amministrazione regionale. Su questo punto mi pare che non vi siano dubbi.

PRESIDENTE. Il Governo?

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*. Signor Presidente, il Governo è contrario all'emendamento Sallicano per ragioni giuridiche, in quanto l'intervento in materia di lavori pubblici se determina da un lato dei vantaggi per i comuni, dall'altro lato determina anche l'assunzione di una serie di oneri collaterali. Ci sembra, per ciò, impossibile il ricorso al congegno della nomina del commissario ad *acta*, che presuppone da parte dei comuni l'inadempienza rispetto ad un atto dovuto. Se non c'è il presupposto dell'intervento in sede sostitutiva...

SALLICANO. L'atto dovuto c'è.

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*. No non è un atto dovuto, onorevole Sallicano, è una sanzione di altro ordine, di altro tipo; gli atti dovuti sono riferiti ai compiti istituzionali degli enti locali. Che dal punto di vista politico la cosa si presti ad un diverso sindacato, è un altro discorso; ma nell'ambito delle attuali attribuzioni degli enti locali, ripeto, non è obbligo giuridico quello di richiedere delle provvidenze di questo o di altro tipo.

SALLICANO. C'è il termine, e quindi l'atto dovuto c'è.

CORALLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORALLO. Onorevole Presidente, condivido la preoccupazione dell'onorevole Sallicano, anche se riconosco che il mezzo da lui indicato non è idoneo al conseguimento dello scopo. Sono d'accordo, quindi, sulla sostanza dell'emendamento, anzitutto perchè con il testo proposto dalla Commissione si farebbe pagare alla popolazione la responsabilità dei suoi amministratori e poi perchè abbiamo tutta una casistica che ci dice che fatti esterni all'amministrazione comunale possono influire negativamente. Mettiamo il caso, per esempio, che il comune si rivolga all'Assessorato dei lavori pubblici per demandare alla Provincia la elaborazione di progetti; l'Assessorato perde un mese o un mese e mezzo di tempo per adempiere a questa incombenza e la provincia a sua volta perde altro tempo; in questa evenienza non vedo quale responsabilità abbia l'amministrazione comunale e comunque la popolazione.

Sarei, quindi, del parere, onorevoli colleghi, io che sono in linea generale contrario ai principi della discrezionalità degli assessori, di lasciare questo caso alla discrezionalità dell'Assessore e cioè, affermare nell'articolo in esame che dopo sei mesi, ove non esistano giustificati motivi, l'Assessore può dichiarare la decadenza del comune dai benefici previsti.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, io, per essere sindaco di un comune, ho delle forti

preoccupazioni sull'articolo in esame, che commina decadenze nelle ipotesi in cui non sia presentato entro sei mesi il progetto esecutivo agli organi competenti. Desidero fare rilevare che molte amministrazioni comunali, perchè sprovviste di uffici tecnici, devono affidare, mediante deliberazione, l'incarico della progettazione a liberi professionisti e si sa che abbastanza frequentemente il libero professionista entro sei mesi non riesce a compilare il progetto. Il tal caso mi sembra un assurdo far decadere i comuni dai benefici previsti dalla legge.

Io credo che per colpire politicamente l'inerzia, l'ignavia della pubblica amministrazione, non occorre sancire disposizioni di questo tipo. Se c'è un amministratore tanto negligente, credo che la pubblica opinione lo colpirà col biasimo e con tutto quanto ci può essere di più negativo.

Ritengo inopportuno stabilire una decadenza per delle inadempienze che nove volte su dieci non dipenderanno dalla pubblica amministrazione, ma dalle obiettive difficoltà in cui vengono a trovarsi i piccoli comuni sprovvisti di uffici tecnici e costretti a rivolgersi a liberi professionisti.

Nè vale affermare che le somme non utilizzate per decadenza di termine vanno a defluire nel fondo di cui all'articolo 2, perchè tale fondo ha una sua destinazione particolare ed è diretto ad integrare le richieste di comuni che hanno presentato progetti per cifre superiori a quelle spettanti.

Io sono del parere di sottoporre gli amministratori inadempienti alla critica senza dubbio immediata delle popolazioni amministrate, ma non fissiamo decadenze che possono diventare atti estremamente iniqui. In sei mesi, nove professionisti su dieci non presenteranno il progetto esecutivo. Potrei ammettere la decadenza dei benefici qualora il comune non compia gli atti indispensabili dal punto di vista amministrativo, cioè non abbia nemmeno provveduto a deliberare la maniera di impiego delle somme a disposizione. Ma se ha compiute queste incombenze, che se non sbaglio sono gli atti dovuti dalla pubblica amministrazione, non può per colpa, per negligenza di terzi essere sottoposto a sanzioni che in definitiva si ripercuoterebbero sulle popolazioni interessate.

Questo è il mio punto di vista, per cui pregherei la Commissione, se insiste nel preve-

dere la sanzione, di limitarla ai casi di inadempienza delle incombenze spettanti al comune. La presentazione del progetto esecutivo è un atto complesso che non dipende solo dall'Amministrazione comunale.

MUCCIOLI, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUCCIOLI, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, uno dei concetti fondamentali del disegno di legge, è quello della attribuzione della piena autonomia ai comuni. L'unico correttivo a questa autonomia è la norma relativa alla decadenza, di cui al primo comma dell'articolo 5. Occorre tener presente che il disegno di legge in esame è venuto fuori a seguito della campagna giornalistica contro i fondi della Regione non utilizzati. Per ciò abbiamo cercato di inserire delle norme che consentano ai comuni di provvedere speditamente all'espletamento delle pratiche per godere dei benefici previsti dal disegno di legge in esame.

Le preoccupazioni prospettate dall'onorevole Franchina, per quanto riguarda i piccoli comuni, non hanno motivo di sussistere, in quanto data la esiguità delle somme loro assegnate, i progetti delle opere da eseguire, relative ad esigenze vitali per quelle popolazioni, possono essere redatti con agevole rapidità. La nostra preoccupazione di elevare ad un anno il termine per i comuni di Catania, Messina e Palermo, trova motivo nella diversa dimensione delle somme loro assegnate e soprattutto nella diversità delle opere da eseguire, come, ad esempio, le opere di urbanizzazione, che richiedono maggiori tempi tecnici.

Nell'inserire la norma di cui alla lettera g) dell'articolo 2, la Commissione non ha inteso esprimere sfiducia all'Amministrazione regionale; al contrario, ha affidato alla responsabilità dell'Assessore ai lavori pubblici la scelta delle opere da eseguire in quello stesso comune dove si erano manifestate le inadempienze. Quindi, le popolazioni dei comuni inadempienti non perdono i benefici che erano stati previsti in loro favore.

Per questi motivi la Commissione all'unanimità è contraria ad ogni tipo di emendamento ed insiste nel mantenimento del pro-

prio testo che è inteso a dare maggiore responsabilità alle autonomie comunali.

OCCHIPINTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIPINTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a me sembra che il termine fissato nell'articolo 5 dalla Commissione, sia troppo drastico e non tenga presente alcune situazioni di nostri comuni, i quali hanno difficoltà di uffici tecnici e difficoltà, talvolta, a far funzionare i propri organismi elettivi. Il caso, quindi, di alcuni comuni i quali non riusciranno a presentare entro il termine di sei mesi i progetti esecutivi, non è del tutto improbabile. In simili casi, quindi, dichiarare la decadenza dai menefici per i comuni che non provvedono alla progettazione, mi sembra un eccesso che bisognerebbe rettificare. A mio modo di vedere l'emendamento proposto dagli onorevoli Corallo ed altri potrebbe forse contentare anche l'esigenza di venire incontro ai casi di forza maggiore.

Pertanto, vorrei pregare la Commissione di rivedere il proprio atteggiamento e di non esprimere parere contrario all'emendamento da me richiamato, in quanto tale emendamento potrebbe evitare le drastiche misure che finiscono poi con il riversarsi a danno delle popolazioni.

MARRARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARRARO. Onorevole Presidente, esprimo a nome del mio gruppo il parere contrario all'emendamento del collega Corallo. Noi partiamo dalle cose dette già molto chiaramente dal collega Muccioli, partiamo, cioè, dalla considerazione che questa è una legge eccezionale e che qualunque slittamento anche di ordine tecnico di tempi, incide sulla natura politica e sostanziale della legge.

Noi intendiamo, come gruppo comunista (lo abbiamo fatto in sede di Commissione e lo facciamo qui, in Aula) portare avanti un provvedimento che stabilisca anche modi, tempi e qualità nuove della nostra attività in Sicilia. Cioè, l'Assemblea regionale, sensibile a talune esigenze richieste dalle popolazioni siciliane, sensibile ad una condizione di emer-

genza che esiste in Sicilia, risponde con una legge di emergenza (anche se in essa abbiamo voluto fissare talune caratteristiche, almeno per quello che ci compete, di ordine generale) che intende fare atto di prontezza di fronte ai bisogni della Sicilia e stimolare nello stesso tempo una condizione di miglioramento generale, quindi anche degli enti locali, delle capacità di reazione a tutto quello che insieme vogliamo fare, quindi ai tempi di lavoro, ai tempi politici, ai tempi tecnici.

Siamo contrari, quindi, a qualunque modifica, anche perchè (sia detto senza un riferimento specifico all'Assessore ai lavori pubblici) qualunque carattere di discrezionalità che poi si opera ai fini delle decadenze o meno dei benefici, investe problemi di scelte politiche, di eventuali possibili discriminazioni. Pertanto noi siamo per il mantenimento del testo integrale della Commissione, riaffermando il principio che i tempi tecnici assegnati alle procedure garantiscono la possibilità per i comuni di effettuare l'opera e che la norma precettiva ha un suo senso politico, collega Franchina, altrimenti ritorniamo alle vecchie cose, ai vecchi metodi, ai vecchi criteri, agli anni che passano, ai fondi che non si spendono, ai sistemi, cioè, che noi vogliamo superare. Di questo ci si deve rendere conto.

FRANCHINA. Ritenete una cosa sbagliata.

MARRARO. Così torneremmo ai tempi e ai modi antichi che vogliamo eliminare. Invece vogliamo fare cose nuove in modo nuovo. E ci sembra che anche questo sia un criterio giusto.

CORALLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORALLO. Signor Presidente, mi sembra che la Commissione sia preoccupata di non potere più utilizzare l'articolo in esame come mezzo deterrente nei confronti delle amministrazioni comunali; cioè, le minaccia di decadenza dai benefici dovrebbe avere l'effetto benefico di stimolare l'attività, l'iniziativa, la solerzia, la diligenza delle amministrazioni comunali. Ma con l'emendamento da noi presentato, questo effetto deterrente non viene eliminato, in quanto la possibilità della decadenza viene mantenuta. Da questo punto di

vista, quindi, l'incitamento ai comuni ad operare sollecitamente rimane.

Che cosa vogliamo salvare, signor Presidente? Ci possono essere casi particolari nei quali la responsabilità dell'amministrazione comunale non sussiste, come per esempio, quando è l'Amministrazione provinciale che non provvede in tempo ad elaborare i progetti o nel caso del professionista privato che improvvisamente si trova nelle condizioni di non potere rispettare i tempi. In questi casi noi prevediamo la possibilità della eccezione.

Per quanto riguarda la discrizionalità dello Assessore, debbo dire, con tutta la mia congenita diffidenza verso i poteri discrizionali, che nel caso in cui il comune si vede privato ingiustamente dei benefici, non avendo invocato la giusta causa, ha la possibilità di ricorrere al Consiglio di giustizia amministrativa.

MARRARO. Ma se l'Assessore può...

CORALLO. Può, ma ne risponde politicamente anche di fronte al Consiglio di giustizia amministrativa. Perché se l'ingegnere incaricato dal comune di redigere i progetti è stato colpito da infarto, questo è un valido motivo per riconoscere che il comune non ha potuto provvedere all'invio dei progetti. Se la responsabilità è dell'Amministrazione provinciale, il comune ha validi motivi per impugnare il provvedimento di decadenza dell'Assessore. Quando, invece, la norma è tassativa, l'Assessore al sesto mese ha l'obbligo di pronunciare la decadenza e non esiste nessuna scappatoia, nessuna via d'uscita. Saremo poi noi i primi a renderci conto della situazione che avremo creato e magari a presentare proposte di modifica, perché avremo le insurrezioni delle popolazioni di fronte a un ingiusto provvedimento che li priva di un beneficio al quale avrebbero avuto pieno diritto.

LENTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LENTINI. Onorevole Presidente, intervengo per sostenere il parere espresso dalla Commissione. Abbiamo sostenuto tutti che il disegno di legge in esame vuole sancire il principio, per altro mai contestato, della libertà, della autonomia del comune e quindi della sua piena responsabilità.

A me sembra che vi sia una contraddizione tra quanto abbiamo dichiarato (fiducia ai comuni, non interferenza dell'Assessore) e lo emendamento in esame. Da un canto ammettiamo che vi sono comuni sprovvisti di uffici tecnici; che alcuni liberi professionisti sono scorretti; che le amministrazioni provinciali sono contro i comuni, e dall'altro invochiamo il potere sostitutivo dell'Amministrazione regionale sui comuni. Ciò è in contraddizione evidente con il principio che vogliamo affermare nella legge.

FRANCHINA. Ti vorrei chiedere qual è la responsabilità del comune quando ha già deliberato di affidare l'incarico della progettazione al professionista. Con ciò è finito l'adempimento del comune.

LENTINI. Il comune deve assegnare un termine come lo dà la legge. Il comune sceglie il libero professionista di sua fiducia, e spesso il libero professionista esplica l'incarico a titolo gratuito, altro che a pagamento! Non scherziamo su queste cose. Sappiamo qual è la vita dei nostri comuni e quali responsabilità hanno gli amministratori dei comuni. Non ritengo, perciò, che si debba invocare preventivamente un potere sostitutivo dell'autorità regionale sulle possibili inadempienze dei comuni. D'altra parte, l'emendamento proposto dall'onorevole Corallo, al quale dobbiamo dare atto della sua abilità nel lanciare ponti verso il Governo, verso i signori assessori...

CORALLO. Perché il Governo è interessato in questa faccenda? Il Governo ha interesse a dichiarare la decadenza per recuperare le somme e poi spenderle a suo piacimento.

LENTINI. Onorevole Corallo, lei, se non erro, poco fa ha presentato un emendamento. Lei, dinanzi a proposte estremamente chiare, pur manifestando sfiducia nei riguardi delle amministrazioni provinciali ha presentato un emendamento che praticamente rimette al Governo la discrezione dell'affidamento degli incarichi... *(Interruzione)*

Onorevole Corallo, non mi interpreti male.

CORALLO. Interpreto male la sua intelligenza, perché lei non ha capito niente.

LENTINI. E' possibile che io non abbia capito, niente di strano. Si parlava del potere discrezionale dell'Assessore. L'Assessore questo potere discrezionale lo ha nel reperimento delle somme per la mancata attuazione da parte dei comuni dei progetti da presentare entro il termine di sei mesi.

D'altra parte, la possibilità che ha il Governo della Regione di potere riconsiderare l'inadempienza del comune, trae origine dallo stato di inefficienza in cui versano le amministrazioni comunali, le quali rispondono delle loro azioni oltre che al Governo, anche ai propri consigli, alle proprie popolazioni. Per cui un'amministrazione comunale va responsabilizzata in pieno, nel senso che si deve trovare dinanzi ad una legge che esamina gli obblighi, i doveri che incombono sulle amministrazioni comunali. Stiamo per fare la legge delle possibilità negative, e non una legge che impone...

SALLICANO. E se c'è un commissario *ad acta* che non risponde?

LENTINI. Se c'è un commissario *ad acta*, avendo il potere del consiglio comunale ha la possibilità di adempiere più celermente...

SALLICANO. E se non lo fa?

LENTINI. Allora l'Amministrazione regionale lo destituisce. Un'amministrazione straordinaria d'altra parte non significa annullamento della potestà autonoma dei comuni, semmai la rinsalda.

Io sono per il mantenimento del testo della Commissione, volendo inculcare alle nostre amministrazioni comunali il senso del dovere, non il senso del vivere alla giornata, senza responsabilità politica e amministrativa. Il senso che deriva dall'applicazione delle leggi.

BOSCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Onorevole Presidente, credo che con un po' di maggiore serenità, in una questione che assume un aspetto più tecnico che politico, si potrà pervenire allo scioglimento di questo nodo in cui siamo incappati. In effetti, credo che bisognerebbe sdrammatizzare

la portata di alcune considerazioni che sono state fatte qui, sia di ordine politico sia di ordine tecnico. Secondo la formulazione data dalla Commissione all'articolo 5 del disegno di legge, quando un comune entro sei mesi non adempie a quegli obblighi cui è chiamato, decade di diritto dai benefici, e le somme non utilizzate, in conseguenza della decadenza, affluiscono al fondo a disposizione previsto dalla lettera *g*) dell'articolo 2. E che cosa è detto nella lettera *g*) dell'articolo 2? Che la somma di lire *x* (che allo stato è di 5 miliardi 50 milioni) viene ripartita fra tutti i comuni, indipendentemente dai criteri fissati nelle lettere precedenti. Cioè, e questo va detto a quei colleghi che si preoccupano dell'eventuale discrezionalità dell'Assessore, la formulazione della lettera *g*) dell'articolo 2 e dell'ultimo comma dell'articolo 5 porta al parossismo la discrezionalità dell'Assessore, in quanto le somme che non vengono utilizzate per la inadempienza dei comuni, sono reincamerate dall'Assessore ai lavori pubblici, il quale ha la piena facoltà discrezionale di ripartirle come vuole. Io non so come l'onorevole Lentini abbia potuto vedere nell'emendamento Corallo una specie di ponte gettato verso il Governo, mentre una più serena valutazione dimostra il contrario. L'attuale ingranaggio, infatti, affida all'Assessore tutte le somme non utilizzate in conseguenza della decadenza, con criteri di discrezionalità ben più gravi della discrezionalità di concedere o meno una proroga ai previsti sei mesi; proroga che per altro potrebbe avvenire soltanto dopo la inadempienza del comune. Ed è questo ciò che propone l'emendamento dell'onorevole Corallo.

Ritengo, comunque, che la proposta del collega Corallo potrebbe essere migliorata per superare determinate difficoltà; ed in tal senso altri colleghi potrebbero dare il loro contributo di esperienza. Si potrebbe stabilire, per esempio, che quando per motivi di forza maggiore, per difficoltà tecniche o di altro genere, il comune non riesce entro sei mesi ad inviare i progetti all'Assessorato dei lavori pubblici, il che onorevoli colleghi non è improbabile (personalmente sono fiducioso che questa legge opererà, perchè...

MARRARO. La Commissione sta elaborando un emendamento in cui si dice «previa

diffida ad adempiere agli obblighi entro i successivi due mesi ».

BOSCO. Ne prendo atto. Ritengo che la proposta di una proroga, quando si manifestino motivi obiettivi, sia da approvare. Se la Commissione ha predisposto un emendamento in tal senso, sono ben lieto di poterlo appoggiare.

MUCCIOLI, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUCCIOLI, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, la Commissione per venire incontro alle preoccupazioni manifestate da alcuni colleghi, relative al termine previsto nell'articolo 5, suggerisce il seguente emendamento, che non appena stilato presenteremo:

sostituire le parole: « decade dai benefici previsti », *con le altre:* « previa diffida ad adempiere agli obblighi di cui sopra entro i successivi due mesi ».

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Governo è favorevole al mantenimento del testo della Commissione, in quanto ritiene che il disegno di legge introduca degli elementi nuovi che vanno mantenuti: anzitutto l'accentuazione ed il potenziamento della autonomia comunale, che ha, però, un aggancio diretto alla responsabilizzazione degli amministratori comunali. Da ciò l'assoluta impossibilità...

FRANCHINA. E se l'ingegnere è colto da polmonite? Io all'avvocato Bonfiglio chiedo che valuti il caso di forza maggiore.

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*. Ed io la pregherei di ascoltarmi, onorevole Franchina, perchè tocco un tasto particolarmente sensibile in lei. La prego di chiarirmi come mai un congegno di decadenza sia compatibile con un potere discrezionale. Noi

stiamo introducendo un meccanismo assolutamente inedito nel nostro ordinamento giuridico, perchè sino a prova contraria tutti i termini perentori discendono direttamente dalla legge, non possono discendere da un atto discrezionale della pubblica amministrazione. E' un fatto che attiene al sistema. Il Governo, quindi, avverte perfettamente l'esigenza di mantenere un congegno cogente, che valga a stimolare gli amministratori comunali a rendersi parte diligente per il più sollecito espletamento dei progetti.

E' stato sollevato, da parte dei presentatori dell'emendamento Corallo ed altri, un aspetto del problema al quale il Governo non è insensibile, cioè la non coincidenza fra la posizione delle popolazioni rispetto a quella degli amministratori. Io mi permetto di ricordare ai colleghi che hanno evidenziato questo aspetto della conseguenza che deriverebbe dal congegno della decadenza, che proprio il fatto che i fondi non utilizzati affluiscono, in base alla lettera g) dell'articolo 2, al fondo a disposizione dell'Assessore, consente alla discrezionalità dell'Assessore stesso di tenere conto di questi particolari motivi che attengono a situazioni di forza maggiore, a situazioni eccezionali e a dare quindi un giudizio politico responsabile su tali situazioni che non possono che essere delle situazioni limite.

CORALLO. Questo è il tipo di discrezionalità che a me fa paura.

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*. In questo senso io non ho alcuna esitazione a dichiarare che le situazioni che rientrano nel meccanismo della decadenza saranno attentamente e responsabilmente esaminate, per evitare che gli effetti riflessi di ritardi e di inadempienze ascrivibili a carenze delle amministrazioni comunali, possano colpire le popolazioni che in definitiva non hanno contratto alcuna responsabilità.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, prima di tutto contesto la pretesa inconciliabilità giuridica della decadenza che è affidata al potere discrezionale. Forse l'onorevole Bonfiglio ave-

va presente i termini processuali che stabiliscono cose ben diverse nella procedura civile.

Qual è il meccanismo della legge? Vi è un fondo, costituito dalle somme non utilizzate, a disposizione non già dell'Assessore, ma per i fini di cui alla lettera g) dell'articolo 2, cioè per coprire le richieste presentate in esubero. Ora, non facciamoci illusioni, poichè i comuni presenteranno progetti per una spesa certamente superiore rispetto alla normale assegnazione, il fondo di cui all'articolo 2 lettera g) sarà scarsamente sufficiente a coprire le prime richieste.

Si è parlato qui di fiducia nelle autonomie locali. Io dovrei dire che non ho eccessiva fiducia nelle autonomie locali per lo stato di depressione, di sfacelo e di miseria in cui si trovano. Ma ammettiamo che bisogna, per finzione, aver fiducia nel senso di responsabilità delle amministrazioni comunali. Supponiamo che un comune abbia provveduto a tutte le incombenze, compresa quella di trovare un professionista diligente per la esecuzione del progetto, ma sventuratamente il progettista, prima di consegnare il progetto esecutivo, viene colto da grave malattia. In queste circostanze come si fa a stabilire *ipso facto* la decadenza? Questa della decadenza è una assurda mannaia che si vuole porre per rimpinguare (mi consenta, onorevole Assessore) un fondo che poi viene ad essere utilizzato in una maniera del tutto discrezionale.

Il nostro emendamento tende a stabilire che nel caso particolare (che riguarda quasi tutti i piccoli comuni non forniti di sufficienti organismi tecnici) in cui le amministrazioni comunali, ripeto, per cause di forze maggiori, non riescono a presentare entro i termini stabiliti i progetti per la esecuzione delle opere, si dà facoltà all'Assessore, valutando caso per caso, di intervenire per evitare la decadenza.

Ciò non significa, collega Lentini, offrire ponti al Governo, perchè lei sa che questi ponti quando ci sono stati offerti in una maniera particolare, noi abbiamo avuto la forza di rifiutarli. Lei sempre pensa ai ponti che insidiano i suoi sogni di potere. Noi questi sogni di potere, a queste condizioni, li abbiamo largamente respinti; e credo che non sia assolutamente il caso di fare dell'ironia su questi nostri atteggiamenti.

LENTINI. E' geloso anche...

FRANCHINA. Lei non si è voluto accorgere che con il nostro emendamento, in definitiva, limitiamo il potere discrezionale dell'Assessore ai lavori pubblici (e questo non per sfiducia all'attuale Assessore) in quanto vogliamo sottrarre una serie di casi al provvedimento di decadenza, che diversamente andrebbero ad impinguare il fondo di cui all'articolo 2, che è a totale discrezione dell'Assessore.

Dobbiamo tenere presente che gli amministratori hanno ben poca responsabilità nella presentazione dei progetti, in quanto l'esecuzione del progetto non è affidato al comune ma ai tecnici. Noi vogliamo temperare il rigore della legge senza turbarne assolutamente lo spirito. Noi teniamo presente la effettiva situazione dei piccoli comuni, sforniti di uffici tecnici, che molto difficilmente potranno presentare entro sei mesi i progetti relativi alle opere. Riconosciamo l'eccezionalità dell'intervento, vogliamo dare una condizione di respiro ai nostri comuni, ma non possiamo riconoscere la realtà.

RUSSO MICHELE. Così fai capire che Tortorici è uno squallore!

FRANCHINA. Lascia stare, sono tutti uno squallore i nostri comuni. Il comune di Tortorici ha l'Ufficio tecnico e l'ingegnere, per fortuna, ma non posso non occuparmi di tutti quei comuni che in queste condizioni non si trovano. Ritengo sia unanime la convinzione che questi comuni saranno le vittime di questa legge, perchè in definitiva faremmo loro una iniezione di morfina, facendo vedere qualche cosa che si vede solo nei sogni: cioè la prospettiva di eseguire un lavoro e poi il nodo scorsoio, la mannaia, il cappio della decadenza! Ciò a me non sembra una cosa politicamente corretta, e può essere benissimo temperata attraverso l'emendamento che noi abbiamo presentato e su cui insistiamo.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

al primo comma dell'articolo 5, dopo la parola: « previsti » aggiungere le parole: « previa diffida ad adempiere agli obblighi di cui sopra entro i successivi due mesi ».

LO MAGRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MAGRO. Signor Presidente, è evidente che con la formulazione del primo comma dell'articolo 5, si è voluto sollecitare al massimo possibile le amministrazioni interessate a presentare i progetti esecutivi, onde potere accelerare l'esecuzione delle opere pubbliche. Ma non c'è dubbio, altresì, che la preoccupazione manifestata da colleghi di diversi settori (quella che potrebbero essere punite involontariamente le amministrazioni interessate) è valida. Possono effettivamente verificarsi casi di forza maggiore, come per la insufficienza degli uffici tecnici, che portano l'amministrazione comunale a non poter presentare entro i termini previsti dalla legge i progetti, per l'esecuzione delle opere. L'Amministrazione regionale non può non tener conto di queste cose. Che poi il termine di decadenza sia il più appropriato secondo le impostazioni reattive dell'onorevole Franchina, è un problema nominalistico. Quello che interessa è cercare di salvare l'uno e l'altro aspetto della questione e io ritengo che potrebbero essere salvati aggiungendo all'ultimo comma dell'articolo 5 le seguenti parole: « tuttavia, scaduto il termine dei sei mesi, lo Assessore ai lavori pubblici, a richiesta, validamente motivata, dell'amministrazione interessata, può concedere, e per una sola volta, una congrua proroga ».

PRESIDENTE. Può concedere una proroga.

FRANCHINA. « concede » non « può concedere ».

LO MAGRO. Poi lo formuleremo meglio. L'emendamento che propone la Commissione, stabilendo *a priori* una diffida, non fa altro sostanzialmente che elevare da sei a otto mesi il termine previsto; ma questo non modifica le cose. Il problema è un altro, cioè permettere all'amministrazione comunale di richiedere — motivando la richiesta — una proroga nel caso in cui ritiene che i progetti non possono essere presentati agli organi competenti entro il termine di sei mesi. E' evidente che in questo caso c'è una certa discrezionalità del Governo a concedere la proroga; ma il Governo deve avere dall'Assemblea anche un minimo di fiducia. Mi sembra che con l'emendamento che sto per presentare si possa per-

venire ad una soluzione di compromesso sufficientemente valida.

CORALLO. Signor Presidente, anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare il mio emendamento e di essere favorevole all'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

SALLICANO. Signor Presidente, anche io sono favorevole all'emendamento della Commissione. Ritiro, quindi, l'emendamento a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*. Signor Presidente, desidererei sapere se la Commissione ha inteso prefigurare un meccanismo di proroga per altri due mesi, o se ha inteso imporre all'Amministrazione regionale l'onore della diffida due mesi prima della scadenza dei sei mesi.

MUCCIOLI, *Presidente della Commissione e relatore*. No, dopo i sei mesi.

BONFIGLIO, *Assessore ai lavori pubblici*. In questo caso si determina una dilatazione del termine ad otto mesi per tutti i comuni; questo sia chiaro. Cioè a dire, non emergono più le situazioni limite ai quali facevano riferimento poco fa alcuni colleghi presentatori di emendamenti. Quindi, sulla base di queste valutazioni di carattere generale attinenti a difficoltà nelle quali possono incorrere i comuni, la Commissione ritiene di proporre lo ampliamento del termine, da sei ad otto mesi inserendo, medio termine, il meccanismo della proroga.

Il Governo, comunque è favorevole allo emendamento della Commissione.

DATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DATO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro di essere contrario all'emendamento della Commissione che introduce il macchinoso meccanismo della diffida.

Innanzitutto rilevo che il disegno di legge in esame trova anzitutto la sua giustificazione nell'intento di rendere rapidamente utilizzabili determinati fondi, per venire incontro ad esigenze urgenti delle popolazioni; in secondo luogo il concetto di diffida è già implicito, laddove si dice « qualora entro sei mesi il comune non abbia provveduto... eccetera, decade dai benefici previsti ». Infine, « previa diffida da parte dell'Assessorato », significa aggravare il peso burocratico dell'Ufficio non spostando i termini. Sarebbe più coerente dire « qualora entro 8 mesi... ».

Onorevoli colleghi, ritengo che anche dal punto di vista politico la diffida sia qualcosa di controproducente, perchè significherebbe dare testimonianza alle popolazioni di una inerzia da parte dei loro amministratori, significherebbe dare testimonianza che in questo complesso di esigenze urgenti, possano esserci amministratori che dormono e che abbiano bisogno del pungolo della lettera dell'Assessorato per cominciare a lavorare. Se dal punto di vista delle valutazioni tecniche si considerano sei mesi insufficienti, per la presentazione dei progetti da parte dei comuni, molto più producente sarebbe allargare il termine ad otto mesi.

A me sembra molto strano, però, che si voglia fare andare avanti una legge intesa a raggiungere fini immediati (perchè altrimenti non avrebbe più giustificazione questa polverizzazione della spesa se non per la urgenza delle esigenze), concedendo termini così larghi, che inducono a pensare che soltanto fra due anni qualcuna di queste iniziative potrà essere realizzata. O queste somme servono per finanziare opere di immediata esecuzione, oppure sarà più serio inquadrarle in un piano di programmazione.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, ritengo di esprimere parere contrario all'emendamento della Commissione.

LOMBARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO. Onorevole Presidente, giunta la discussione a questo punto, credo che sia

mio dovere precisare qual è il pensiero del gruppo della Democrazia cristiana, in ordine ad un problema che ha acquistato un certo valore politico.

Per la verità anche io avevo manifestato il mio assenso alla proposta di prorogare, attraverso l'istituto della diffida, di due mesi il termine di sei mesi, però mi rendo conto che questa impostazione è sbagliata e dichiaro, anche a nome del mio gruppo, di essere favorevole al mantenimento del termine dei sei mesi. Noi, infatti, siamo convinti che questa legge nella sua impostazione politica ha una funzione precisa, quella, cioè, di riunire e di utilizzare, con forme assolutamente spedite, alcuni fondi che figurano ancora disponibili nella legge sull'impiego dei fondi dell'ex articolo 38.

Onorevole Muccioli, non ne faccia oggetto di scandalo, anch'io avevo sostenuto poco fa la tesi della proroga dei due mesi, però mi rendo conto che da un punto di vista generale l'ulteriore proroga di due mesi, subordinata ad una diffida che deve essere espressamente fatta dall'Assessore e che può essere fatta anche con ritardo, può determinare un altro gravissimo pericolo, quello di bloccare l'utilizzo dei fondi. Sarà facile, infatti, esercitare delle pressioni politiche per evitare la diffida o per prorogare il termine della diffida.

Da un punto di vista politico abbiamo assunto una posizione chiara, cioè di fare una legge che utilizzi in maniera rapida una parte dei fondi dell'articolo 38. Si può verificare il caso di alcune amministrazioni comunali le quali per ragioni diverse non sono in grado di presentare i progetti entro il termine previsto. Io ritengo che questi casi possono essere risolti dall'Assessore ai lavori pubblici nella sua discrezionalità, senza diffidenze aprioristiche o politiche.

Onorevoli colleghi, se noi da un punto di vista politico generale non rendiamo pienamente responsabili le Amministrazioni comunali dell'esecuzione delle opere attraverso questa prova di fiducia che l'Assemblea regionale ha voluto concedere loro, sono convinto che commetteremo un gravissimo errore politico. I comuni debbono sapere che l'Assemblea regionale ha contato sulla loro libera determinazione, sulla loro autonomia, e devono dare una prova di responsabilità in risposta a questo atto di fiducia di tutta l'Assemblea regionale. Se ci sono delle ammini-

strazioni comunali che richiamate sul piano politico non danno questa prova di responsabilità, allora è chiaro che noi non possiamo approntare rimedi per situazioni di carenze politiche. Ma se si verificheranno situazioni giustificate di carenze tecniche nei tempi di progettazione, sono convinto che l'Assessore ai lavori pubblici nella sua discrezionalità potrà risolverle. Ecco perchè noi voteremo per il testo dell'articolo 5 formulato dalla Commissione.

SALLICANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALLICANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero far rilevare che con il disegno di legge in esame noi fissiamo per ogni comune semplicemente una somma minima al di là del quale non può andare l'Assessore nel finanziamento dei lavori che il comune progetterà. Però è evidente che un comune può progettare delle opere con una spesa superiore a quel minimo che noi abbiamo fissato; e difatti è lo stesso Assessore ai lavori pubblici che con proprio decreto (è previsto nel disegno di legge) successivamente, cioè dopo che viene presentato il progetto di massima, stanzia per quel comune la somma *x*. Quando avverrà ciò? Ecco, signori colleghi, il punto è questo: quando l'Assessore emetterà il decreto di finanziamento? Non c'è un termine nel disegno di legge; lo può emanare anche dopo cinque mesi, dopo sei mesi, cioè quando già il comune è decaduto dalla presentazione del progetto esecutivo. E allora su chi ricade la colpa? Sul l'Assessore? Su chi ricade la colpa per cui il comune non ha potuto presentare il progetto esecutivo? Ecco la necessità, come bene ha proposto la Commissione, della diffida; evidentemente l'Assessore non può diffidare se non quel comune che già ha ricevuto il decreto di finanziamento. Io ritengo, ono-

revole Assessore Bonfiglio, che se nel disegno di legge non è previsto alcun termine per la data di emanazione del decreto di finanziamento, non possiamo fissare un termine per la decadenza. All'articolo 5, voglio ricordare agli onorevoli colleghi, si legge che il termine di sei mesi decorre dall'entrata in vigore della legge e non dal giorno in cui l'Assessore emette il decreto di finanziamento. Se, quindi, l'Assessore ai lavori pubblici emette il decreto sei mesi dopo, il comune non ha più alcuna possibilità di eseguire alcun lavoro. Pertanto o l'Assemblea fissa un termine all'Assessore per emettere il decreto di finanziamento, oppure approva l'emendamento della Commissione relativo alla diffida.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ritengo che sia opportuno concedere alla Commissione un congruo termine per potere elaborare un emendamento all'articolo 5 che tenga conto dei vari suggerimenti emersi. Pertanto, la seduta è tolta ed è rinviata al pomeriggio di oggi, 21 novembre 1967, alle ore 16,30, col seguente ordine del giorno:

- I — Comunicazioni.
- II — Elezione di tre membri effettivi e di tre membri supplenti della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale per la Regione siciliana.
- III — Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze in favore dei Comuni siciliani » (nn. 31-78-79).

La seduta è tolta alle ore 14,05.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI
Il Direttore Generale
Avv. Giuseppe Vaccarino

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo